



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DEL *CONSIGLIO COMUNALE* NUMERO 9 DEL 26-03-2021

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO
PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 18:00, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito in videoconferenza per emergenza covid-19, ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco n. 39 del 31/03/2020, il Consiglio Comunale, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti "P" e assenti "A" i consiglieri:

Sborgia Sandro	P	Marassi Luca	P
Ortenzi Anna	P	Ortolani Maria Giulia	P
Jajani Lucia	P	Pasqui Gianluca	P
Fanelli Marco	P	Nalli Antonella	A
Sfascia Stefano	P	Lucarelli Roberto	P
Pennesi Riccardo	P	Falcioni Stefano	P
Sartori Giovanna	P		

Assegnati n. 13 In carica 13 Assenti n. 1 Presenti n. 12

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr. Paolo Cristiano

Assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Pennesi Riccardo

Ortolani Maria Giulia

Lucarelli Roberto

Il Sindaco Presidente passa la parola all'assessore Lucia Jajani per l'illustrazione dell'argomento.

Assessore Lucia Jajani: "Il canone unico è l'imposta che da gennaio 2021 va a sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. Si chiamerà canone unico ed abrogherà gli altri tributi che ho appena citato. In questa sede approviamo il regolamento che istituisce il canone previsto per legge e ne norma il procedimento di richiesta e rilascio autorizzazione. Le tariffe verranno deliberate dalla giunta comunale. La legge dispone che debba essere mantenuto invariato il gettito precedentemente riscosso con le singole entrate tributarie".

Il Sindaco Presidente chiede se ci sono interventi.
Nessuno interviene.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che limitatamente

all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni

all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 37 del 28.04.1994;

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. Lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 48 del 29.06.1994

Delibera di G. C. n. 122 del 21.06.2005 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP ;

Delibera di GM n. 28 del 07.02.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 secondo cui il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il nuovo prelievo di natura patrimoniale garantendo gli equilibri del gettito di entrata, nonché la conferma dei livelli di prelievo in precedenza applicati;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 10 del 26/01/2021 con la quale sono state prorogate le scadenze di pagamento delle componenti confluite nel nuovo Canone Unico Patrimoniale nei seguenti termini:

Canone annuale esposizioni pubblicitarie al 31 marzo 2021;

Canone annuale occupazioni suolo pubblico al 30 giugno 2021;

Canone annuale dei mercati al 30 giugno 2021;

RAVVISATA la necessità di prorogare ulteriormente la scadenza di pagamento del Canone annuale relativo alla componente esposizioni pubblicitarie al 31 maggio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021 che stabilisce che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021";
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs num. 267/2000:

- in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore finanziario dr. Giuliano Barboni: parere favorevole;
- in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del settore finanziario dr. Giuliano Barboni: parere favorevole;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Eseguita la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	12
Consiglieri assenti	n.	1 (Nalli)
Consiglieri astenuti	n.	3 (Pasqui, Lucarelli e Falcioni)
Consiglieri votanti	n.	9
Voti favorevoli	n.	9

D E L I B E R A

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1, commi 816-845 , composto di n. 53 articoli comprensivo dei seguenti allegati:
 - Allegato A) Suddivisione del territorio comunale
 - Allegato B) Elenco spazi affissione
 - Allegato C) Disciplinare del procedimento occupazioni suolo pubblicoche viene allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di prorogare, per il primo anno di applicazione del Canone, la scadenza di pagamento nei seguenti termini:
 - Canone annuale esposizioni pubblicitarie al 31 maggio 2021;
 - Canone annuale occupazione suolo pubblico al 30 giugno 2021;
 - Canone annuale mercati al 30 giugno 2021;
- 4) di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

5) di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:

Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC. N. 37 del 28.04.1994

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 48 del 29.06.1994

Delibera di GM n 122 del 21.06.2005 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP ;

Delibera di GM n 28 del 07.02.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

6) di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

7) di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza con altra votazione eseguita la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	12
Consiglieri assenti	n.	1 (Nalli)
Consiglieri astenuti	n.	3 (Pasqui, Lucarelli e Falcioni)
Consiglieri votanti	n.	9
Voti favorevoli	n.	9

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 26-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 26-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dr. Sandro Sborgia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Paolo Cristiano

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 703

Camerino, 07-04-21

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

Per copia conforme all'originale
Camerino, 07-04-21

Il funzionario delegato
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-03-2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario generale
F.to Dr. Paolo Cristiano